GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MARTEDI' 28 DICEMBRE — NUM. 301

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 5. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2839** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Agli articoli 8, 27, 29, 31, 39, 40, 76, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 186, 210, 253, 254, 259, 262 e 265 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo pegli uditori e pei conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

I vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti delle Corti e dei tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle procure generali ed i vicecancellieri di pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia.

La nomina degli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle preture è fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale o del presidente anziano di sezione della Corte medesima, ed in sua mancanza, del consigliere anziano.

Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte.

Art. 27. In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sarà pure un viceconciliatore.

Nei comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 29. I conciliatori e viceconciliatori sono nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

Sono pure nominati dai detti primi presidenti per Regia delegazione, e in nome del Re, i vicepretori comunali sulla proposta del procuratore generale.

Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del viceconciliatore, supplisce temporaneamente il pretore od un vicepretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o del vicepretore sono inappellabili.

Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori, quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23:

1. I vicepretori mandamentali laureati in legge dopo due anni d'esercizio;

2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali;

3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali;

4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

Dopo due anni di esercizio pei vicepretori, e dopo tre per gli avvocati, può il Ministro della Giustizia dispensare così gli uni come gli altri dall'esame, purchè presentino delle speciali attestazioni, i primi della Commissione di cui all'articolo 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compiuta l'età di anni 25.

Art. 40. Possono essere nominati vicepretori mandamentali i laureati in legge che abbiano compiuto l'età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti.

Per essere nominato vicepretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

Art. 76. Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le Assise. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Nei dibattimenti di lunga durata può anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento.

Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vicecancellieri, ed i vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Quando vi sia un solo vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto è riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vicecancelliere o vicecancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sarà del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vicecancellieri, e vicecancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Art. 156. I diritti di semplice copia, quelli d'indennità di viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

1. Le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive;

3. La provvista di scrivani alle segreterie del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente, prededotto un decimo per gratificazioni agli scrivani e per spese straordinarie di cancelleria, sarà ripartito colle norme stabilite dall'articolo precedente, a condizione però che la quota riservata a favore dei cancellieri sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo delle copie, indennità di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme:

Pei cancellieri di pretura	L.	500
Pei cancellieri di tribunale civile e correzionale .	»	1200
Pei cancellieri dei tribunali di commercio	»	1500
Pei cancellieri delle Corti	»	2000

Ogni eccedenza sarà ripartita in proporzione degli stipendi fra il cancelliere, i vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti.

Saranno con regolamento stabilite le norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.

Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vicecancellieri presso una autorità giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al Ministro della Giustizia il provvedere.

Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vicecancelliere presso le preture, o di vicecancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

2. Aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso dei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vicecancelliere presso i tribunali o di vicecancelliere aggiunto presso le Corti di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 164. Possono essere nominati ad uffizi di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del Pubblico Ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori.

Possono anche, ove sieno riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori, coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura.

Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, colla annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gl'inservienti delle comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di mandamento, le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile.

Gl'inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del

funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

Il Ministro della Giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.

Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo, per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio, del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti.

Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Ai pretori è inoltre accordata un'annua indennità di alloggio nella misura seguente:

Nelle città, sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita tra tutti i comuni del mandamento, compreso il capoluogo, in ragione di popolazione.

L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune ove il pretore risiede, salvo all'Amministrazione comunale che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso a norma delle disposizioni del capoverso presente.

Il pretore può accordarsi col comune o coi comuni per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura.

Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Art. 265. I vicepretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

I notai, i vicecancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire i cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.

Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado.

Questa classificazione sarà fatta per decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

Art. 3. Ogni funzionario, che si crede leso dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

I reclami sono decisi dal Ministro, sentito il Consiglio di Stato.

La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per decreto Reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 4. Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, n. 2626, è fatta la seguente modificazione:

I vicecancellieri delle preture, i vicecancellieri aggiunti dei tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali, formano una sola categoria e percepiscono tutti lo stesso stipendio di annue lire mille, col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado.

Art. 5. Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vicecancellieri di tribunale, i vicecancellieri aggiunti di Corte d'appello, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali.

Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vicecancellieri aggiunti dei tribunali, i vicecancellieri di pretura e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali.

Art 6. I vicecancellieri aggiunti delle Corti d'appello e dei tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450, e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con decreto Reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

I vicecancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450, e saranno applicati alle varie preture secondo i bisogni del servizio.

Art. 7. Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

Agli alunni e scrivani nominati prima della attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle norme stabilite con questa legge, meno per ciò che si richiede nel n. 1 dell'art. 160.

Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1876.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Il Num. **2853** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 173 della legge 6 dicembre 1865, num. 2626, e l'art. 1 della legge 23 dicembre corr. num. 2839 (Serie 2ª), sull'ordinamento giudiziario;

Nell'intento di determinare il numero degli uscieri e la ripartizione di essi presso le autorità giudiziarie, e di coordinare l'esercizio della facoltà di fare le nomine ed i tramutamenti degli uscieri medesimi delegata ai capi delle Corti, colle altre disposizioni delle leggi vigenti, e colle esigenze del bilancio dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il numero degli uscieri addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e di commercio ed alle preture, è determinato complessivamente per ciascun distretto di Corte d'appello dall'annessa tabella, e verrà ripartito fra le diverse autorità giudiziarie in conformità delle istruzioni, che contemporaneamente alla pubblicazione del presente decreto verranno date, d'incarico Nostro, dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Gli uscieri che all'attuazione del presente decreto si trovassero in eccedenza del numero fissato, potranno essere dal primo presidente, di concerto col procuratore generale, applicati ai diversi uffici secondo i bisogni del servizio.

Art. 2. Fino a che in ciascun distretto di Corte d'appello il numero degli uscieri non sarà ridotto nei limiti fissati dalla tabella accennata nel precedente articolo, non potranno essere richiamati in servizio uscieri dispensati o dimissionari, nè fatte nuove nomine di candidati, ed anche dopo compiuta la riduzione, nel provvedere ai posti vacanti, si dovrà dare la preferenza agli uscieri, che si trovino tuttora in soprannumero in altri distretti, e che saranno a ciascuna Commissione indicati dal Ministero di Giustizia.

Art. 3. Gli uscieri dispensati o revocati dal servizio, o sospesi dalle loro funzioni con provvedimento Ministeriale, anteriore o posteriore alla attuazione del presente decreto, non potranno essere proposti alla Commissione per essere nominati o richiamati in servizio, senza che i capi della Corte ne abbiano riferito al Ministero ed ottenutone l'assenso, del quale sarà fatto cenno nel decreto di nomina.

Art. 4. Eccettuati i casi d'urgenza la Commissione per le nomine e tramutamenti, e pei provvedimenti in generale relativi al personale degli uscieri, si raduna due volte ogni mese nei giorni fissati dal primo presidente, e delibera a maggioranza di voti collo intervento di tutti i suoi membri, sentito innanzi tutto il procuratore generale nella esposizione delle informazioni raccolte sui titoli e sulla qualità dei concorrenti, in seguito alla comunicazione che previamente dovrà essergli fatta delle domande e di tutti gli atti relativi.

Il decreto da emanarsi in esecuzione della deliberazione della Commissione indica la data della deliberazione stessa, e se trattasi di nuova nomina, la data dell'esame di abilitazione: esso è sottoscritto per la Commissione dal primo presidente o da chi ne fa le veci in caso d'impedimento o di mancanza.

Delle deliberazioni prese e dei motivi di esse sarà redatto verbale, che verrà sottoscritto dai membri della Commissione, e conservato dal primo presidente a disposizione del procuratore generale, il quale avrà facoltà di chiederne copia.

Copia dei decreti, che in conformità delle deliberazioni vengono spediti dal primo presidente, verrà indilatamente comunicata al procuratore generale per le relative partecipazioni agli uffici dipendenti, secondo le norme stabilite nell'art. 68 del regolamento giudiziario modificato dal R. decreto 3 ottobre 1873.

Art. 5. Alla fine di ciascun mese il procuratore generale trasmette al Ministro della Giustizia uno stato nominativo delle nomine e dei tramutamenti degli uscieri, colla indicazione delle condizioni legali nelle quali si sono verificati e dei motivi che li hanno determinati.

I richiami degli interessati contro la validità delle nomine, per mancanza dei requisiti voluti dalla legge, sono indirizzati al Ministro della Giustizia, che provvede, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 6. Gli uscieri di nuova nomina o promossi presso un'autorità giudiziaria superiore, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, dovranno far constare al procuratore generale di avere prestata la cauzione in conformità delle leggi vigenti. Il procuratore generale rilascia all'usciere una dichiarazione, colla quale riconosce la regolarità della cauzione, e ne fa menzione nello stato nominativo delle variazioni indicato nell'articolo precedente.

Art. 7. Nel primo trimestre del 1876 i procuratori generali, d'accordo coi primi presidenti delle Corti d'appello, formeranno un elenco per ordine di anzianità dei candidati approvati per nomina al posto di usciere, indicando la data dell'esame di abilitazione, le informazioni ed i titoli personali, specialmente per servigi resi allo Stato in altre pubbliche Amministrazioni.

In ogni mese di gennaio degli anni successivi completeranno tale elenco colla indicazione dei candidati approvati nel corso dell'anno.

Art. 8. Le pensioni ed i sussidii di cui nell'articolo 177 della tariffa in materia penale continueranno ad essere imposti con decreto Ministeriale, secondo il disposto dal detto articolo.

Questi assegni potranno essere tolti quando consti, anche per rappresentanza diretta degli uscieri che ne sono gravati, che sono cessate le cause per le quali ebbe luogo la concessione.

Art. 9. Fino a nuova disposizione i procuratori generali, entro i primi 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, trasmetteranno al Ministero della Giustizia gli stati dei proventi degli uscieri addetti a ciascuna autorità giudiziaria del rispettivo distretto, insieme allo stato riassuntivo indicato negli articoli 170 e 180 della tariffa penale; proponendo la somma che può essere concessa a titolo di sussidio, a termini dell'articolo 173 della tariffa medesima.

Il Ministero determinerà la misura nella quale il sussidio può essere accordato, ed autorizzerà i procuratori generali a rilasciare il relativo mandato, il quale dovrà indicare la data della avuta autorizzazione.

Art. 10. Con particolari istruzioni, che d'ordine Nostro verranno date dal Ministro di Grazia e Giustizia, sarà regolato il modo di liquidazione delle indennità che, a norma delle disposizioni vigenti, vengono pagate agli uscieri, nello interesse delle Ammini-

strazioni dello Stato, sul fondo delle *Spese di giustizia* del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 11. Il presente decreto andrà in vigore nel 1° gennaio 1876.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

TABELLA *del numero degli uscieri giudiziarii, annessa al R. decreto del 23 dicembre* 1875, *n.* 2853.

N. d'ordine	DISTRETTO della CORTE D'APPELLO	Addetti alla Corte di Cassazione	Addetti alla Corte d'Appello	Addetti al Tribunale Civile e Correzionale	Addetti al Tribunale di Commercio	Addetti alle Preture	In eccedenza di pianta	TOTALE
1	Ancona (1)	»	3	15	1	118	13	150
2	Aquila	»	2	10	»	102	10	124
3	Bologna	»	3	14	2	68	6	93
4	Brescia	»	3	18	»	81	10	112
5	Cagliari	»	1	8	1	94	6	110
6	Casale	»	3	21	»	101	5	130
7	Catania	»	2	7	»	44	7	60
8	Catanzaro	»	3	20	»	139	8	170
9	Firenze	1	3	20	»	96	5	125
10	Genova	»	3	20	6	93	6	128
11	Lucca	»	1	10	»	53	3	67
12	Messina	»	1	6	2	35	4	48
13	Milano	»	4	19	4	89	5	121
14	Napoli (2)	»	16	64	12	377	17	486
15	Palermo	1	4	25	4	160	8	202
16	Parma (3)	»	2	14	»	85	6	107
17	Roma	»	5	15	6	80	4	110
18	Torino	»	6	37	3	221	9	276
19	Trani	»	3	19	1	152	6	181
20	Venezia	»	3	31	2	163	6	205
	Totali generali . . . N.	2	71	393	44	2351	144	3005

(1) Comprese le Sezioni di Macerata e Perugia.
(2) Compresa la Sezione di Potenza.
(3) Compresa la Sezione di Modena.

Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
R. O. VIGLIANI.

Il Num. **2809** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 gennaio 1873, n. 1290 (Serie 2ª), sulla riforma dell'insegnamento tecnico per la Marina mercantile;

Visto l'altro Nostro decreto 14 ottobre 1874, numero 2252 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nell'Istituto nautico di Palermo saranno dati gli insegnamenti prescritti per le sezioni dei capitani di lungo corso e di gran cabotaggio e dei macchinisti per la Marina mercantile.

Art. 2. Gli assegni e gli stipendi per l'ufficio di presidenza e per le cattedre dell'Istituto nautico predetto rimangono perciò fissati, dal 1° dicembre 1875, come segue:

Presidenza . . . . L. 1500
Lingua italiana ed elementi di lettere italiane » 1800
Storia patria e geografia descrittiva e commerciale 1600
Lingua francese . . . . » 1440
Lingua inglese . . . . » 1600
Diritto commerciale e marittimo . . . . . . » 1600
Matematiche elementari e disegno lineare . . » 1800
Principii di fisica e meteorologia, meccanica applicata alla nautica e nozioni sulle macchine a vapore . . . . » 1800
Navigazione, calcoli pratici di nautica, idrografia e disegno idrografico . . . . » 1800
Astronomia nautica . . . . » 2000
Attrezzatura e manovra navale . . . . . . » 1600
Fisica e meccanica elementare, matematiche complementari e geometria descrittiva . . . . » 2000
Macchine a vapore e disegno relativo . . . . » 1800

Totale . . . L. 22340

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato.*

Continuazione — Vedi numero 299 e 300

TITOLO IV.
Delle adunanze dei Collegi, dei Consigli e degli Archivi notarili.

Capo I. — *Delle adunanze dei Collegi.*

Art. 74. L'avviso di convocazione del Collegio notarile conterrà il giorno e l'ora della convocazione ed indicherà l'oggetto da trattarsi nell'adunanza; quest'avviso sarà pubblicato nella sala delle riunioni del Consiglio, almeno otto giorni prima della convocazione, e trasmesso, per cura del segretario del Collegio, a ciascun notaro iscritto nel ruolo.

Nel caso previsto nel capoverso dell'articolo 86 della legge, l'avviso di convocazione sarà dato per la prima adunanza e per quelle altre che occorressero, dal cancelliere del tribunale.

Art. 75. Terrà la presidenza dell'adunanza generale del Collegio, per la prima volta, il presidente del tribunale assistito dal cancelliere: lo stesso si osserverà nel caso contemplato nell'articolo 86 sovracitato.

I due notari più anziani di età eserciteranno l'uffizio di scrutatori.

Art. 76. Le adunanze si terranno nel locale che ciascun Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni del Consiglio notarile.

La prima adunanza che si dovrà tenere per la costituzione del Consiglio, dopo la promulgazione della legge, sarà tenuta in una delle sale del tribunale civile e correzionale.

Capo II. — *Dei Consigli notarili.*

Art. 77. L'elezione dei membri del Consiglio notarile avrà luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto per mezzo di schede che dovranno contenere un numero di nomi eguale a quello dei membri da eleggersi, giusta l'art. 80 della legge.

Art. 78. Giunta l'ora fissata per la convocazione si farà dal presidente o dal segretario un primo appello dei convocati. Un'ora almeno dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima. Eseguito il secondo appello il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 79. Compiuto lo scrutinio dei voti il risultato ne è immediatamente reso pubblico dal presidente, il quale fa bruciare le schede, e qualora alcuno non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti farà procedere ad una seconda votazione, giusta il disposto dell'art. 80 della legge.

Qualora sorgessero proteste contro la regolarità della elezione durante l'adunanza, le schede saranno conservate ed unite sotto sigillo al processo verbale dell'adunanza stessa.

Art. 80. Il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal presidente e riferito nel processo verbale dell'adunanza.

Il presidente del tribunale, dopo la prima elezione, ne partecipa per lettera il risultato al primo presidente della Corte d'appello, ed il presidente del Consiglio notarile, nelle altre elezioni, al presidente del tribunale.

Art. 81. Contro la validità delle elezioni si può presentare ricorso motivato e sottoscritto da tre membri almeno del Collegio entro il termine di giorni 15 da quello dell'elezione al tribunale civile del distretto, il quale, assunte le opportune informazioni, provvederà inappellabilmente in camera di Consiglio sulle memorie scritte dei reclamanti e del presidente del Consiglio notarile, sentito il Pubblico Ministero. Contro le prime elezioni e quelle a cui si procedesse nel caso previsto dall'articolo 86 precitato il richiamo sarà portato alla Corte d'appello. Terminato il giudizio si brucieranno le schede che fossero state trasmesse al tribunale od alla Corte.

Art. 82. Nei distretti dove il numero dei notari non sia doppio di quello richiesto dall'art. 78 della legge per comporre il Consiglio notarile, i notari saranno aggregati, sull'istanza del Ministero Pubblico, al distretto di altro vicino Collegio che sarà determinato con decreto della Corte d'appello.

Art. 83. Il presidente del Consiglio notarile ha la rappresentanza del Consiglio stesso, ne regola la disciplina e tiene la corrispondenza colle pubbliche autorità, inteso il Consiglio nelle materie di sua competenza.

Art. 84. Oltre alla custodia delle carte relative alle deliberazioni, di cui nell'articolo 82 della legge, rimangono affidate al segretario del Consiglio tutte le carte relative all'ufficio, alla corrispondenza e spedizione di tutti gli altri lavori che possono occorrere.

Egli spedisce eziandio ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e del Collegio notarile, e firma le deliberazioni unitamente al presidente, eccetto quelle relative a provvedimenti disciplinari, che saranno firmate da tutti i membri intervenuti alle deliberazioni stesse.

Art. 85. Ogni Consiglio notarile deve avere un protocollo generale in cui vengono registrati, giorno per giorno, gli affari diretti al Consiglio o da esso spediti, ed inoltre un protocollo per le adunanze e le deliberazioni del Collegio e del Consiglio.

Il Consiglio deve curare che vengano annotate nel ruolo dei notari, di cui nell'art. 32, tutte le variazioni che avvengano circa le indicazioni in esso contenute, ed inoltre le decadenze e cessazioni dei notari dall'esercizio.

Al fine d'ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile dovrà trasmettere al procuratore generale della Corte d'appello uno stato nel quale siano enunciate tutte le variazioni occorse nelle persone del Consiglio stesso, dei notari e dell'Archivio.

Il procuratore generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, rassegna lo stato colle sue osservazioni al Ministero della Giustizia.

Art. 86. Non potrà alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prender parte, sotto pena di nullità, alle deliberazioni:

1° Quando l'affare riguarda la sua persona od i di lui parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al quarto grado inclusivamente, ovvero il suo ufficio o persona da lui amministrata;

2° Quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del Consiglio sia intervenuto come testimonio od abbia fornito al presidente le informazioni accennate nell'art. 116 del presente regolamento.

Non potranno cumularsi nella stessa persona le qualità di presidente del Consiglio notarile e di conservatore od altro impiegato dell'Archivio.

Art. 87. Il tesoriere è custode risponsabile dei fondi in denaro, e dei titoli di valore appartenenti al Collegio, riscuote le tasse, le ammende, le multe e tutti gli emolumenti e paga i mandati che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

Art. 88. Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

1° Registro a madre-figlia per le somme che riscuote, distaccandone la quietanza;

2° Registro di entrata e di spesa;
3° Registro dei mandati di pagamento.
I fogli dei detti registri saranno numerati e firmati dal presidente del Consiglio notarile o dal segretario da lui delegato.

Art. 89. Nessuna spesa, oltre quelle comprese nel bilancio, può esser fatta se non in seguito di una deliberazione del Collegio o del Consiglio notarile.

CAPO III. — *Degli Archivi notarili.*

Art. 90. Il locale dell'Archivio dovrà essere situato possibilmente nel centro dell'abitato e distaccato da altri fabbricati; e, dove ciò non sia possibile, si curerà che sia almeno contiguo ad altri uffici o luoghi destinati ad uso pubblico, e dovrà in ogni caso essere ben sicuro, asciutto ed arioso, e provvisto di quanto è necessario per lo scopo a cui è destinato.

A quest'effetto saranno date dal Ministero della Giustizia le occorrenti istruzioni.

Art. 91. Avvenendo la vacanza del posto di conservatore e tesoriere dell'Archivio, il Consiglio notarile assegnerà, con avviso pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari, un mese ai concorrenti per la presentazione delle domande e trasmetterà nei venti giorni successivi alla Corte d'appello la terna prescritta dall'articolo 88 della legge, accompagnata dalle osservazioni sui meriti particolari di ciascuno dei proposti.

La terna, col parere della Corte, sarà trasmessa al Ministero della Giustizia, per gli effetti di cui nel detto articolo, dal procuratore generale, che l'accompagnerà colle sue osservazioni.

Le stesse norme si osserveranno per la nomina dei conservatori degli Archivi mandamentali; sarà però, in questo caso, sentito dal Consiglio notarile anche l'avviso delle Giunte dei comuni interessati.

Art. 92. Hanno diritto di concorrere al posto di conservatore di Archivio distrettuale tutti i notari esercenti nel Regno, e tutte le persone che hanno i requisiti necessari per la nomina a notaro.

Art. 93. Il conservatore dell'Archivio mandamentale dovrà avere i requisiti voluti dall'articolo 102 della legge, e prestare anch'esso una cauzione, entro il termine di mesi due dal giorno della nomina, nei modi fissati dagli articoli 17 e 18 della ridetta legge, in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio notarile.

Art. 94. Per istituire un Archivio mandamentale occorre ne sia fatta dimanda dalla maggioranza dei comuni componenti il mandamento, i quali riuniti abbiano in complesso una popolazione maggiore di quella del comune o dei comuni dissenzienti.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le spese per l'instituzione ed il mantenimento dell'Archivio.

Art. 95. Nella scelta degli impiegati d'Archivio da nominarsi dal Consiglio sulla proposta del conservatore a norma dell'articolo 89 della legge, sarà data possibilmente la preferenza a quelle persone che abbiano intelligenza di caratteri antichi.

Art. 96. L'obbligo della residenza è applicabile anche ai conservatori d'Archivio, per tutti gli effetti della legge sul notariato, e, nel caso di assenza autorizzata o di altro impedimento legittimo, il conservatore delegherà un impiegato dell'Archivio od un notaro a compierne le funzioni, previa l'approvazione del presidente del tribunale, e dandone avviso al Consiglio notarile.

Art. 97. I Consigli notarili e gli Archivi distrettuali e mandamentali dovranno essere provvisti di due sigilli, l'uno ad umido e l'altro a secco, collo stemma nazionale e colla leggenda *Consiglio* o *Archivio notarile distrettuale* o *mandamentale di...* (si indicherà il nome del distretto o mandamento), ed avere il diametro di trentacinque millimetri.

Il detto modello servirà anche pei notari, mutata soltanto per essi la leggenda, la quale dovrà esprimere il nome, il cognome e la residenza del notaro.

Art. 98. È assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiegati di asportare dall'Archivio atti notarili, repertori o copie sotto alcun pretesto, salvo nei casi autorizzati dalle leggi, nei quali il conservatore dell'Archivio dovrà praticare quanto è prescritto pei notari dalla legge nell'art. 55.

(*Continua*)

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che essendo ristabilito il cavo sottomarino fra Madras e Penang (Indie), cessa l'invio per posta da Galle o da Rangoon dei telegrammi diretti ai paesi al di là delle Indie.

Si fa noto inoltre che è interrotto il cavo sottomarino fra Nagasaki e Shanghai (China). L'istradamento normale dei telegrammi per China e Giappone non varia.

Firenze, 25 dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Fu esibito a questa Direzione Generale il certificato n. 68660 (n. 251600 rosso), della rendita di lire 35, già inscritta sui registri della soppressa Direzione speciale di Napoli, al nome di Cuccurullo Luigi e Maria Grazia fu Antonio, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Rosa di Meglio, con richiesta che detta rendita venga tramutata al portatore, e siccome sulla terza facciata del detto certificato rilevasi un'abrasione di alcune linee di scritto e di una firma, e inoltre sopra una parte dello scritto trovasi sovrapposto un foglio di carta, così si rende noto al pubblico che, *trascorso un mese dalla prima pubblicazione* di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà al tramutamento della rendita sovrascritta.

Tanto si partecipa per gli effetti di cui agli articoli 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Firenze, lì 2 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite ed annualità del consolidato 5 per cento coi seguenti numeri della soppressa Direzione di Napoli:

Certificato n. 3075 per lire 70 ed assegno n. 666 per lire 2 25 a favore di Del Giudice Emilia, Eduardo, Achille, Guglielmo, Matilde, Ernesto, Adolfo ed Adelaide fu Francesco Saverio, minori sotto l'amministrazione di Rosa Salich loro madre e tutrice;

Certificato n. 5060 per lire 20 a favore di Del Giudice Emilia, Eduardo, Achille, Guglielmo, Matilde, Adolfo, Ernesto ed Adelaide fu Francesco, sotto l'amministrazione di Rosa Solik loro madre e tutrice;

Certificato n. 5061 per lire 85 a favore di Del Giudice Emilia, Edoardo, Achille, Guglielmo, Matilde, Alfonso, Ernesto ed Adelaide fu Francesco, minori sotto l'amministrazione di Solich Rosa loro madre e tutrice;

Assegno n. 1201 per lire 1 25 a favore di Del Giudice Emilia, Eduardo, Achille, Guglielmo, Matilde, Adolfo, Ernesto ed Adelaide fu Francesco, sotto l'amministrazione di Rosa Solik loro madre e tutrice;

Assegno n. 150 per lire 3 25 a favore di Del Giudice Guglielmo, Matilde, Alfonso, Ernesto ed Adelaide fu Francesco, minori sotto l'amministrazione di Rosa Solick loro madre e tutrice,

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentre-

chè dovevano invece le prime cinque iscrizioni intestarsi a favore di Del Giudice Emilia, Eduardo, Achille, Guglielmo, Matilde, Ernesto, Adolfo ed Adelaide fu Francesco Saverio, minori sotto l'amministrazione di Rosa Solich loro madre e tutrice, mentre l'ultima iscrizione doveva essere intestata a favore di Del Giudice Guglielmo, Matilde, Adolfo, Ernesto ed Adelaide fu Francesco Saverio, minori sotto l'amministrazione di Rosa Solich loro madre e tutrice, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, 2 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Debito 16 aprile 1850, nn. 112 e 113 d'iscrizione sui registri della soppressa Direzione di Milano, per lire 4 32 caduna, al nome di Pirinoli Antonio fu Luigi di Milano, minorenne, rappresentato dalla madre e tutrice De Luigi Emilia, fu Pietro, vedova Pirinoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Perinoli Antonio del fu Luigi, minorenne, rappresentato dalla di lui madre e tutrice Emilia De Luigi vedova Perinoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, 2 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

N. 281065 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 98125 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 455, al nome di Sciarroni Domenico di Natale, domiciliato in Napoli;

N. 281067 sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 98127 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 95, al nome di detto Sciarroni;

N. 304531 sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 121591 dei registri della soppressa Direzione di Napoli), per lire 300, intestato al detto Sciarroni;

N. 331155 dei registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 148215 dei registri della soppressa Direzione di Napoli), per lire 650, intestato pure al detto Sciarroni,

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Sciarrone Domenico di Natale, domiciliato in Napoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, 4 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 262, nel comune di Marcianise, prov. di Caserta, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1902 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 13 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 325, nel comune di Carinola, prov. di Caserta, coll'aggio lordo medio annuale di lire 1719 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 13 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 9 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 42, nel comune di Verona, prov. di Verona, con l'aggio lordo medio annuale di lire 5717 55.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 14 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
L. D. GOBBATO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 166, nel comune di Bologna, prov. di Bologna, coll'aggio lordo medio annuale di lire 5208 28.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 17 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
MARINUZZI.

Un supplemento a questo numero contiene l'Elenco *delle dichiarazioni e dei depositi inscritti nel registro del Ministero durante il mese di novembre* 1875, *e per gli effetti delle leggi del* 25 *giugno* 1865, *numero* 2337, *e del* 10 *agosto* 1875, *numero* 2652, *e delle Convenzioni internazionali in vigore sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.*

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La settimana fra Natale e Capo d'anno, scrivono i giornali viennesi, potrebbe essere decisiva per i futuri rapporti tra l'Austria e l'Ungheria. Fu già annunziato che in un Consiglio dei ministri, presieduto dall'imperatore, furono trattate a fondo le quistioni politico-economiche esistenti fra le due parti della monarchia. In quel Consiglio l'imperatore espresse il desiderio che le discussioni in proposito vengano condotte a termine nel più breve spazio possibile di tempo. Per ottemperare a questo desiderio, oggi stesso martedì, i ministri ungheresi devono trovarsi a Vienna per riprendere le trattative riguardanti la rinnovazione del trattato commerciale e doganale e la sistemazione dei rapporti fra lo Stato e la Banca nazionale. Le trattative su quest'ultimo argomento furono sospese negli ultimi giorni del novembre. In quell'epoca il ministro delle finanze ungheresi, signor Coloman Szell, indirizzava al governo di Vienna una nota in cui esprimeva il desiderio di vedere condotte a buon fine le discussioni in proposito, ma il governo viennese, non avendo ancora risposto alla nota stessa, le conferenze che avranno luogo in questi giorni avranno per oggetto principale appunto la quistione della Banca. Il governo ungherese ha manifestato ripetutamente il desiderio di avere una Banca nazionale ungherese autonoma, lasciando intravedere che, ottenendo questo scopo, sarebbe più arrendevole nelle quistioni di dogana e del dazio consumo.

La *Neue Freie Presse*, nel riferire queste notizie, aggiunge che i ministri ungheresi apriranno le trattative dichiarando francamente che l'attuale tentativo d'un accomodamento sarà l'ultimo e che qualora non si riescisse ad un accordo relativamente alla Banca, l'Ungheria procederà senz'altro all'istituzione d'una Banca nazionale autonoma. Il governo ungherese non si contenterebbe dell'istituzione a Pest d'una filiale della Banca nazionale di Vienna, nemmeno se essa avesse amministrazione e dotazione indipendenti; l'Ungheria vuole una Banca ungherese col diritto di emettere della carta monetata che abbia corso forzoso per le Casse austriache. " La quistione, dice il diario viennese su citato, è molto ardua, e che come tale la riguardi pure il governo viennese lo prova il fatto che in questi ultimi giorni ebbero luogo ripetute conferenze fra i ministri e che dopo lunghe discussioni si è deciso di nominare un comitato speciale, composto dei ministri signori Lasser, de Pretis e Chlumecky, per trattare direttamente coi ministri ungheresi ".

I fogli parigini ci sono giunti col testo del discorso pronunziato dal vicepresidente del Consiglio, signor Buffet, nella seduta del 24 corrente dell'Assemblea di Versaglia, in occasione della prima lettura del progetto di legge relativo alla stampa ed allo stato d'assedio.

L'oggetto del discorso del signor Buffet fu, come è noto, quello di ottenere che l'Assemblea non dividesse in due parti l'accennato progetto, ma intraprendesse ad esaminarlo nella sua integrità, così come le venne presentato dal ministero e contrariamente alla proposta della maggioranza della Commissione.

Il signor Buffet sostenne che il nuovo progetto di legge sulla stampa non offende alcuna libertà ed anzi le garantisce tutte permettendo una repressione meno illusoria di eccessi i quali, della libertà di stampa, tenderebbero a fare un argomento di disgusto e di orrore.

Il progetto non crea nuove penalità, nè aggrava quelle che già esistono, ma sottrae a una giurisdizione privilegiata dei delitti che non possono godere più a lungo di una impunità deplorevole.

Quanto allo stato d'assedio, il signor Buffet disse che il governo è d'opinione di toglierlo nel maggior numero dei dipartimenti ed in tre o quattro grandi centri subito che i poteri pubblici sieno definitivamente costituiti. " Ma, soggiunse l'oratore, le passioni sono ancora lungi dall'essere calmate, e non è alla vigilia d'una crisi, al momento della febbre elettorale che potrebbe essere savio partito di lasciar libero il campo a manifestazioni ardenti, le quali impedirebbero al paese di attendere colla calma voluta all'adempimento di un gran dovere. Perchè il paese possa attraversare il critico periodo delle elezioni col sangue freddo che vi si esige, bisogna che esso senta il governo abbastanza armato e bisogna soprattutto che la gente onesta si intenda in uno sforzo energico; motivo per cui il governo fa più che mai appello alla unione conservatrice e l'unione conservatrice a sua volta fa appello a tutti coloro i quali credono che ci sia qualcosa di più utile da fare che l'agitare opposte bandiere. Bisogna che tutti assieme oppongano una diga insormontabile ai programmi antisociali.

Dopo il signor Buffet parlò il signor Laboulaye e dopo il signor Laboulaye il guardasigilli signor Dufaure e il signor Louis Blanc.

L'Assemblea diede causa vinta al gabinetto e deliberò che il progetto non si scinda, ma che si discuta in una volta nella nuova legge sulla stampa e sul mantenimento dello stato d'assedio.

Annunziano i giornali austriaci che il governo turco ha versato alla Banca ottomana 420,000 lire turche pel pagamento del *coupon* di gennaio del prestito estero. Resta ancora a saldarsi il *coupon* del debito generale, ma quanto a questo pare che la Porta, approfittando della buona impressione che sarà per produrre la sua puntualità riguardo al prestito estero, intenda prendersi un termine di uno o due mesi, promettendo di saldarlo cogli incassi correnti.

Leggesi nell'*Osservatore Triestino* che le notizie che giungono dalla Bosnia suonano poco favorevoli per il firmano delle riforme, non già da parte della popolazione cristiana, ma della maomettana. A Travnick si raccolsero i bey e gli agà turchi, i quali non trovarono che parole di riprovazione per l'irade imperiale. I bey e gli agà non possono rassegnarsi al pensiero di essere messi allo stesso livello coi cristiani e di perdere quella supremazia a cui sono affezionati per tradizione, per orgoglio e per vantaggi materiali. Forse, quando il firmano dovrà essere seriamente applicato, l'opposizione più viva gli verrà da parte della popolazione musulmana.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 25. — Il comandante militare di Gothka telegrafa alla Sublime Porta ciò che segue: Nel mattino del giorno 24 un numero considerevole di insorti si vedeva presso il villaggio di Kerstac. Cinque battaglioni di truppe furono spediti contro di essi. Il combattimento, che cominciò alle ore 4 del mattino, terminò alle 8 (ore turche). Gl'insorti, completamente disfatti, si rifugiarono nelle montagne, con perdite considerevoli. Le truppe hanno avuto un successo completo con poche perdite. La maggior parte di questi insorti era composta di montenegrini. Le truppe, malgrado la loro inferiorità di numero, hanno combattuto valorosamente. Gli ufficiali e i soldati si sono distinti per il loro zelo e per la loro bravura, specialmente il tenente-colonnello Bessim bey, il quale è stato ferito.

Costantinopoli, 26. — S. M. il Sultano ha decretato l'istituzione di due Consigli superiori, uno dell'agricoltura e del commercio, l'altro dei lavori pubblici. Questi Consigli avranno per attribuzione di studiare e di preparare immediatamente (in base alle misure decretate dall'ultimo firmano) tutti i miglioramenti e le nuove misure necessarie in questi due rami importanti dell'amministrazione.

San Sebastiano, 27. — La situazione di Hernani è assai cattiva, in seguito al fuoco dei carlisti. Se non arrivano subito dei rinforzi, la città dovrà essere abbandonata.

Washington, 27. — Il ministro spagnuolo smentisce l'accusa che la Spagna abbia violata la neutralità, arruolando in America delle reclute italiane per Cuba. Parecchie persone degli Stati Uniti chiesero di essere arruolate nell'esercito spagnuolo, ma le loro domande furono respinte, non solo per le leggi della neutralità, ma in base alla legge che proibisce agli stranieri di far parte dell'esercito spagnuolo.

Berna, 27. — La sala della scuola di Helliken (Svizzera) rovinò mentre si distribuivano ai ragazzi i premi di Natale. Vi sono 80 morti e 50 feriti.

Cairo, 27. — Lesseps è arrivato.

New-York, 26. — Dalla corrispondenza diplomatica scambiata fra gli Stati Uniti ed il Messico risulta che il governo degli Stati Uniti dichiarò che se il Messico è incapace di impedire la violazione del territorio americano, il governo di Washington sarà costretto a proteggere i suoi nazionali facendo inseguire i predatori sul territorio messicano, ma senza però alcuna idea di annessione.

Belgrado, 27. — I due sudditi serbi arrestati nella Bosnia, e il cui arresto formò oggetto di discussione nella seduta della Scupcina del 16 dicembre, furono posti in libertà dalle autorità turche.

Vienna, 27. — La *Nuova Stampa libera* dice che le trattative fra la Società delle ferrovie del Sud ed il governo, circa la separazione delle reti, sono giunte ad un accordo principale sulle modificazioni della concessione. I rapporti fra la Società delle ferrovie lombarde e il governo austriaco, relativamente al debito, non sono alterati dalla vendita della rete italiana.

Il barone Alfonso di Rothschild ritorna questa sera a Parigi.

L'assemblea generale delle ferrovie del Sud avrà luogo il 27 gennaio.

Versailles, 27. — L'Assemblea ha dichiarato l'urgenza per la legge sulla stampa, ed approvò quindi l'articolo primo che reprime gli attacchi contro le leggi costituzionali e il governo della Repubblica.

Versailles, 27. — Dopo un vivo incidente fra Devalon, bonapartista, e Jules Favre, circa l'attitudine di Favre nelle trattative di pace del 1870, l'Assemblea ha votato l'articolo secondo della legge sulla stampa relativo al *Colportage.*

La discussione continuerà domani.

Calcutta, 27. — Il principe di Galles ha visitato ieri Chandernagor.

Barcellona, 27. — Condouriotis, in un colloquio con Rachid pascià, assicurò la Porta del mantenimento delle disposizioni pacifiche della Grecia.

Parigi, 28. — La statua di Napoleone I, atterrata nel maggio 1871, fu ristabilita ieri sulla colonna Vendôme.

Una riunione di operai a Montmartre scelse un operaio come candidato del Senato pel dipartimento della Senna.

Madrid, 28. — Un terribile uragano scoppiato il 30 novembre nella provincia di Albay (isole Filippine) uccise 250 persone, distrusse 3800 case, i raccolti e una quantità considerevole di animali. La costernazione è generale.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 27 dicembre 1875 (ore 16 20).

Dominano venti fra ponente e greco forti alla Palmaria, a Brindisi e al Capo Spartivento, moderati o freschi a Genova, a Rimini, a Bari e a Cagliari. Mare agitato presso il Gargano e a Brindisi. Calmo o mosso altrove. Cielo nuvoloso in Sardegna, in Sicilia e in alcuni paesi del basso Adriatico. Coperto al Capo Spartivento e a Messina. Barometro abbassato in media di 2 mm., forte vento di mezzogiorno nel sudovest dell'Inghilterra, cielo coperto o piovoso in gran parte della Turchia e dell'Austria; neve ad Hermanstadt e a Vienna. Nel periodo decorso piogge in qualche paese dell'Italia meridionale. Iersera forte perturbazione magnetica a Moncalieri. Continua il tempo vario al buono e il dominio degli stessi venti.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	773,0	772,9	772,0	771,9
Termomet. esterno (centigrado)	4,0	8,2	11,0	8,6
Umidità relativa...	100	93	81	92
Umidità assoluta...	6,10	7,61	7,91	7,66
Anemoscopio.........	N. 3	N. 2	N. 1	N. 1
Stato del cielo.......	0. nebbione fitto	0. coperto	1. quasi coperto	0. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 11,0 C. = 8,9 R. | Minimo = 3,9 C. = 3,1 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 25 dicembre 1875.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	770,4	769,8	768,8	768,3
Termomet. esterno (centigrado)	7,4	10,2	11,0	9,2
Umidità relativa...	94	78	96	89
Umidità assoluta...	7,25	7,33	8,87	7,76
Anemoscopio.........	N. 0	N 0	N. 1	Calma
Stato del cielo.......	0. coperto	0. coperto	0. coperto	0. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 11,0 C. = 8,8 R. | Minimo = 7,0 C. = 5,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 28 dicembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1° semestre 1876	—	—	77 35	77 32	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	80 05	80 —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 10
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 45
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1400 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	431 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	394 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	524 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 10	107 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 93	26 91	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 58
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1875: 79 65, 62 1[2, 60 fine — 1° sem. 1876: 77 35 cont.

Cert. emiss. 1860-64 80.

Il Deputato di Borsa: P. PIANCIANI | Il Sindaco: A. PIERI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELLA DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE DI FIRENZE

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 6 dicembre 1875 risultò deliberato il 1°, 2° e 4° lotto di appalto descritto negli avvisi d'asta del 6 dicembre per provvista di carne di bue il 1° lotto — latta, piombo, stagno il 2° lotto — e cassette di legno da imballaggio il 4° lotto;

Per cui dedotti i ribassi d'incanti di 4 46, 0 55 13 91 per cento e del ventesimo offerto residuasi il suo importare a L. 85,750 il 1° lotto — L. 10,441 77 il 2° lotto — L. 1674 il 4° lotto.

Si procederà perciò presso l'ufficio del Consiglio suddetto in Firenze, via S. Gallo, n. 106, piano terreno, al nuovo incanto di tal provvista col mezzo di partiti suggellati, alle ore 10 antim. del giorno 12 gennaio 1876, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche sia una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Consiglio di amministrazione predetto nel locale suindicato, e presso i distretti militari ove è pubblicato il presente avviso.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso il detto Consiglio, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato o dei distretti suddetti un deposito di lire 9000 il 1° lotto, lire 900 il 2° e lire 200 il 4° lotto, od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'asta di presentare i loro partiti suggellati ai distretti militari suddetti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Consiglio ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Firenze, addì 22 dicembre 1875.

6890 *Il Direttore dei Conti:* LEOPOLDO GIURIA.

(2ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori portatori di **Buoni in oro** che le sottoindicate Casse sono incaricate di eseguire, a partire dal 1° gennaio prossimo, il **pagamento** della **Cedola XII** di **L. 15** in oro per il semestre d'interessi scadente il 31 dicembre corrente, nonchè il **rimborso** in **L. 500** oro dei **Buoni estratti all'XI sorteggio** avvenuto il 1° ottobre decorso:

a **Firenze**, la Cassa Centrale della Società.
„ **Ancona**, la Cassa dell'Esercizio della Società.
„ **Napoli**, la Cassa Succursale della Società.
„ **Milano**, Giulio Belinzaghi.
„ **Torino**, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
„ **Roma**, idem idem (nei locali della sede della Banca Nazionale).
„ **Genova**, la Cassa Generale.
„ **Livorno**, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
„ **Parigi**, la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.
„ **Ginevra**, idem idem

Firenze, 18 dicembre 1875.

6888 LA DIREZIONE GENERALE.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto addì 26 dicembre 1875 nell'Ufficio del Registro di Assisi è stato deliberato al signor Boschetti Giovanni, di Valfabbrica, l'affitto degli stabili denominati Paradiso, Casone, Abbadia, Torre Mammona, Salsa, San Biagio, Pioppo, Cavenanzo, Cappella della Fornace, provenienti dall'ex-convento di San Francesco, posti nei comuni di Assisi e Valfabbrica, per l'offerto prezzo di lire 9200.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento, non minore del ventesimo, sull'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere alle ore 10 ant. del giorno 11 gennaio 1876, e che l'offerta medesima sarà ricevuta dall'Ufficio del Registro suddetto insieme alla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma offerta per garanzia della medesima.

Assisi, addì 26 dicembre 1875.

6959 *Il Ricevitore:* E. FERRARI.

Direzione di Commissariato Militare di Perugia

AVVISO D'ASTA (N. 27).

Si notifica che, dovendosi addivenire alle provviste periodiche di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 3 gennaio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, presso la Direzione suddetta (sita in piazza S. Giovanni e S. Bernardo al civico n. 3) ed avanti al direttore, si terranno pubblici incanti a partiti segreti, per appaltare le seguenti provviste di

Frumento occorrente ai panifici militari di Perugia e di Ancona.

DESIGNAZIONE dei magazzini nei quali deve essere fatta la consegna del genere	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate uguali di consegna	Tempo utile per le consegne
	Qualità del genere	Quantità totale in quintali					
PERUGIA	Nazionale	1000	10	100	L. 200	3	La consegna dovrà effettuarsi in tre rate eguali entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; e cioè la prima rata nei primi 10 giorni, la seconda nei 10 successivi, la terza negli ultimi 10 giorni.
ANCONA	Id.	1500	15	100	» 200	3	

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1875, conforme ai campioni esistenti presso questa Direzione e presso la Sezione di Commissariato Militare di Ancona, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per cadun ettolitro e dovrà avere tutti i requisiti indicati nei capitoli d'appalto.

I capitoli d'appalto generali e parziali sono visibili in tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno, non che presso la Sezione di Ancona.

Gli accorrenti potranno per ciascuno dei due appalti fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di quegli che avrà offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero che servirà di base a ciascuna asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore undici antimerid. precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a dette imprese per essere ammessi a presentare i loro partiti produrranno alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata, per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che per i deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi vengano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti saranno presentati su carta filigranata col bollo ordinario di L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese in carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato Militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per un presidio, non saranno ulteriormente accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altro presidio.

Tutte le spese inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure saranno a loro carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi in vigore.

Perugia, 24 dicembre 1875. **Per detta Direzione**

6941 *Il Sottotenente Commissario:* L. MICHELETTI.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori azionisti che, a partire dal 1° gennaio prossimo, le sottoindicate Casse sono incaricate di pagare

la Cedola **XI** (Coupon) di L. **12 50**

per il semestre d'interessi scadente il 31 dicembre corrente:

a **Firenze**, la Cassa Centrale della Società.
„ **Ancona**, la Cassa dell'Esercizio della Società.
„ **Napoli**, la Cassa Succursale dell'Esercizio della Società.
„ **Milano**, Giulio Belinzaghi.
„ **Torino**, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
„ **Roma**, Idem idem (nei locali della sede della Banca Nazionale).
„ **Livorno**, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
„ **Genova**, la Cassa Generale.
„ **Venezia**, Jacob Levi e Figli.
„ **Parigi**, la Società Generale di Credito Industriale e Commerciale, al cambio che sarà ulteriormente stabilito.
„ **Bruxelles**, Banca del Belgio, al cambio id.
„ **Ginevra**, Bonna e C., al cambio id.
„ **Londra**, Baring Brothers, e C. al cambio id.

Parimenti col 1° gennaio prossimo saranno rimborsate, unicamente presso l'Amministrazione Centrale della Società in Firenze, le **Azioni estratte al 6° sorteggio** del 15 volgente, cessando le medesime di essere fruttifere.

Ogni possessore d'Azioni estratte riceverà, all'atto del rimborso, la Cartella di godimento al portatore, di cui all'art. 54 degli statuti sociali.

Firenze, 18 dicembre 1875.

6887 LA DIREZIONE GENERALE.

COMUNE DI CARBOGNANO

AVVISO.

Presso l'Ufficio di questa segreteria comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso, sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto della sistemazione della strada comunale obbligatoria detta di Cocomaro, della lunghezza di metri 3839 95, che dalla Croce delle Piane arriva alla Gabelletta, ossia alla Capannella, in congiunzione alla strada consorziale Vignanellese.

S'invita chi v'ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare dentro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno esser fatte in iscritto, od a voce, ed accolte dal segretario comunale in apposito verbale, da sottoscriversi dall'apponente, o per esso da due testimoni.

Si avverte in oltre che il progetto in discorso tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16, 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Carbognano, 24 dicembre 1875.

Pel Sindaco — *L'Assessore ff.:* F. C. CAROSI.

6950 *Il Segretario:* G. LAURENTI.

MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO DELL'EMILIA

Avviso d'Asta.

Essendo stato presentato in tempo utile a questo comune un partito di ribasso oltre il ventesimo alla corrisposta per la quale con verbale d'incanto del giorno 6 corrente fu deliberato l'appalto dei lavori di sistemazione della strada detta di S. Carlo,

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane di lunedì 10 del p. v. gennaio si terrà in questa residenza municipale nuovo atto d'incanto sopra il suddetto partito, ed in ribasso della corrisposta di lire 32,292 76 così ridotta, affine di aggiudicare all'estinzione naturale della terza ed ultima candela vergine l'appalto di che sopra, salve e ferme le condizioni tutte portate dal primitivo avviso d'asta, a senso ed a termini del quale si vuole abbia luogo la delibera definitiva.

Castel S. Pietro dell'Emilia, li 21 dicembre 1875.

6945 *Il R. Sindaco:* PASQUALE GURRIERI.

(2ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, a tenore degli articoli 50 e 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 25 gennaio 1876, alle ore 3 pomeridiane, in una delle sale del padiglione Sud-Ovest della stazione di Torino, Porta Nuova, si procederà alla seconda estrazione a sorte delle azioni privilegiate della linea Cavallermaggiore-Bra ed alla decima estrazione a sorte delle obbligazioni della linea Cavallermaggiore-Alessandria.

Le quantità da ammortizzarsi nell'anno 1876 sono di n. 19 azioni e di n. 71 obbligazioni, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari in valuta legale, a cominciare dal giorno 1° luglio 1876.

Milano, 23 dicembre 1875.

6928 La Direzione Generale.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AVVISO D'ASTA.

Si deduce a pubblica notizia che ad un'ora pomer. del giorno 12 gennaio p. v. si procederà nell'ufficio della R. prefettura, alla presenza dell'ill.mo signor prefetto, o di un suo delegato, e con l'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile, all'appalto della manutenzione stradale da Siracusa a Noto, della lunghezza di metri 31366, escluse le traverse degli abitati secondo il capitolato speciale compilato dall'ufficio del Genio civile ai 12 agosto 1875, superiormente approvato.

L'appalto verrà aperto sulla base di lire 13,122 33 annue, e per la durata di anni sei da decorrere dal 1° aprile 1876 al 31 marzo 1882.

L'incanto avrà luogo a partiti segreti, ed il minimo di ribasso a cui potrà essere deliberato l'appalto sarà determinato in una cartella suggellata dal signor prefetto, e che sarà aperta nell'adunanza dopo ricevute e lette tutte le offerte de' concorrenti.

Le offerte segnate devono essere scritte in carta bollata di cent. 50.

Chiunque vorrà presentare offerte deve esibire un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti ed un attestato d'un ingegnere, confermato dal prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

A garenzia dell'asta saranno tenuti inoltre a depositare presso questa prefettura una cauzione provvisoria di lire 2000 in numerario o in cartelle del Debito Pubblico italiano, oltre lire 600 per le presunte spese di registro e bollo e tutte quelle inerenti all'asta che sono a carico dell'aggiudicatario.

Il deliberamento sarà in favore del migliore offerente, salvo gli effetti dell'ulteriore ribasso del ventesimo, che potrà essere presentato nello improrogabile termine di giorni 15 scadibili ad un'ora pom. del 27 del prossimo mese di gennaio.

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione, che sarà eseguita 15 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva, dovrà presentare una cauzione definitiva equivalente ad una mezza annata del canone di appalto depurato dal ribasso dell'asta.

Detta cauzione dovrà essere data in numerario o in biglietti di Banca accettati come denaro nelle Casse dello Stato, od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Si avverte infine che i capitolati e tutti i documenti per lo appalto trovansi depositati presso l'ufficio di questa prefettura, dove i concorrenti nelle ore di ufficio potranno prenderne cognizione.

Siracusa, 20 dicembre 1875.

6932 *Il Segretario Delegato:* G. BONADONNA.

CITTÀ DI MARCIANISE

MANIFESTO.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 21 andante mese nella casa municipale di questa città, giusta i manifesti diramati a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato ed inseriti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ebbero luogo le subaste per lo appalto del dazio consumo governativo e sopratassa addizionale in questa città pel quinquennio 1876-1880, e che l'asta, ad estinzione di candela vergine, rimase aggiudicata al signor Novelli Giovanni per la somma complessiva del quinquennio in lire 215,200, cioè lire 43,040 annue.

I fatali per la sopraimposta del ventesimo sulla indicata somma durano fino alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 prossimo gennaio; epperò chiunque vorrà fare offerta in tal conformità dovrà presentarla prima dell'enunciato tempo alla segreteria municipale, accompagnata dal biglietto di deposito della cauzione provvisoria in lire 5000 e dal deposito per le spese dell'asta in lire 2200.

Nella segreteria suddetta potrà prendersi cognizione da chiunque ed in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio degli atti relativi all'appalto di che è parola.

Dalla Residenza municipale, li 22 dicembre 1875.

Il Sindaco: N. GAGLIONE.

6935 *Il Segretario:* V. ALTAVILLA.

CITTÀ DI SPEZIA

Avviso d'Asta per l'appalto triennale dei dazi di consumo.

A seguito dell'aumento del ventesimo, a mezzodì del 7 gennaio 1876 si terrà il 2° incanto per deliberamento definitivo dell'appalto anzidetto.

L'asta ad estinzione di candele si aprirà:

Pel lotto 1° - Comune chiuso su lire 430,920;
Pel lotto 2° - Comune aperto (Marola e Cadimare) su lire 7497;
Pel lotto 3° - Comune aperto (per le altre 7 frazioni) lire 5355.

Pel resto si osserverà il prescritto dal primo avviso del 29 novembre p. p.

Spezia, 23 dicembre 1875.

6953 *Il Segretario civico:* ROISECCO.

(1ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
DEL SUD DELL'AUSTRIA, DELLA LOMBARDIA, E DELL'ITALIA CENTRALE

Si reca a conoscenza dei signori portatori di obbligazioni e di azioni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale il risultato dell'estrazione a sorte che ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 18 dicembre 1875.

Elenco delle Obbligazioni ed Azioni estratte.

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 2 gennaio 1876.

Serie A.

21,201	al	21,300	100
32,311	»	32,359	49
37,201	»	37,300	100
69,601	»	69,700	100
135,101	»	135,200	100
140,001	»	140,100	100
			549

Serie C.

101	al	200	100
14,348	»	14,400	53
			153

Serie O.

64,201	al	64,282	82
91,501	»	91,600	100
112,301	»	112,400	100
114,301	»	114,400	100
135,401	»	135,500	100
159,801	»	159,900	100
			582

Serie K.

50,801	al	50,809	9
54,401	»	54,500	100
57,601	»	57,700	100
71,701	»	71,800	100
111,201	»	111,300	100
114,001	»	114,100	100
118,601	»	118,700	100
204,501	»	204,600	100
239,701	»	239,800	100
291,901	»	292,000	100
			909

Serie H.

3,001	al	3,100	100
11,501	»	11,600	100
40,701	»	40,800	100
47,101	»	47,200	100
99,401	»	99,500	100
145,481	»	145,489	9
153,601	»	153,700	100
190,901	»	191,000	100
203,001	»	203,100	100
285,801	»	285,900	100
			909

Serie I.

301,201	al	301,300	100
324,201	»	324,300	100
339,501	»	339,600	100
359,201	»	359,300	100
409,401	»	409,500	100
414,601	»	414,700	100
427,001	»	427,100	100
432,301	»	432,400	100
511,701	»	511,800	100
528,601	»	528,700	100
626,601	»	626,700	100
684,401	»	684,500	100
692,261	»	692,272	12
			1212

Serie D.

703,301	al	703,400	100
748,501	»	748,600	100
751,101	»	751,200	100
783,001	»	783,100	100
810,801	»	810,900	100
917,601	»	917,700	100
		A riportarsi	600
		Riporto	600
966,101	»	966,200	100
979,001	»	979,100	100
981,301	»	981,400	100
1,016,781	»	1,016,792	12
1,018,201	»	1,018,300	100
1,076,901	»	1,077,000	100
1,091,401	»	1,091,500	100
			1212

Serie S.

1,145,701	al	1,145,800	100
1,172,901	»	1,173,000	100
1,200,201	»	1,200,300	100
1,209,601	»	1,209,700	100
1,221,801	»	1,221,900	100
1,257,001	»	1,257,100	100
1,294,781	»	1,294,792	12
1,295,901	»	1,296,000	100
1,409,001	»	1,409,100	100
1,424,901	»	1,425,000	100
1,466,301	»	1,466,400	100
1,490,501	»	1,490,600	100
1,492,401	»	1,492,500	100
			1212

Serie T.

1,549,981	al	1,549,991	11
1,559,401	»	1,559,500	100
1,571,501	»	1,571,600	100
1,565,001	»	1,565,100	100
1,584,301	»	1,584,400	100
1,642,701	»	1,642,800	100
1,645,101	»	1,645,200	100
			611

Serie P.

2,801	al	2,900	100
6,601	»	6,700	100
57,801	»	57,900	100
83,151	»	83,162	12
92,501	»	92,600	100
102,801	»	102,900	100
163,301	»	163,400	100
			612

Serie Z.

1,763,601	al	1,763,700	100
1,764,001	»	1,764,100	100
1,815,301	»	1,815,400	100
1,820,310	»	1,820,400	91
1,872,101	»	1,872,200	100
1,968,801	»	1,968,900	100
			591

Serie V.

2,805,701	al	2,805,800	100
2,811,605	»	2,811,700	96
2,830,701	»	2,830,800	100
2,929,101	»	2,929,200	100
			396

Serie F.

2,978,205	al	2,978,300	96
3,047,401	»	3 047,500	100
3,048,401	»	3,048,500	100
3,094,401	»	3,094,500	100
			396

Serie M.

3,221,303	al	3,221,400	98
3,243,101	»	3,243,200	100
			198

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 1° aprile 1876.

Serie X.

2,062,201	al	2,062,300	100
2,141,901	»	2,142,000	100
2,185,001	»	2,185,100	100
2,221,801	»	2,221,900	100
2,222,301	»	2,222,400	100
2,319,101	»	2,319,200	100
2,403,001	»	2,403,100	100
2,440,701	»	2,440,800	100
		Da riportarsi	800
		Riporto	800
2,463,701	al	2,463,800	100
2,501,401	»	2,501,500	100
2,506,401	»	2,506,500	100
2,602,901	»	2,603,000	100
2,648,901	»	2,649,000	100
2,649,321	»	2,649,400	80
2,705,201	»	2,705,300	100
			1480

Azioni rimborsabili il 1° maggio 1876.

12,416	al	12,500	85
295,301	»	295,400	100
371,301	»	371,400	100
567,701	»	567,800	100
			385

Il rimborso delle obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica, a cominciare dal giorno 2 gennaio 1876, per quelle appartenenti alle serie **A, C, O, K, H. I, D, S, T, P. Z, V. F, M,** ed a partire dal giorno 1° aprile 1876 per quelle appartenenti alla serie **X.**

Il rimborso delle azioni estratte avrà luogo a cominciare dal 1° maggio 1876, pure in ragione di lire 500 cadauna in valuta metallica.

Il rimborso delle obbligazioni e delle azioni sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale munito di tutti gli stacchi non scaduti.

Sulle obbligazioni cessa ogni decorrenza di interesse dalla data nominale del rimborso.

Per le azioni in un col rimborso sarà consegnato al portatore un certificato interinale di godimento.

I pagamenti avranno luogo:

A Milano, esclusivamente presso la Cassa della Società (corso Magenta, palazzo già Litta, n. 24);

A Roma, presso la Banca Good, Padoa e Comp. (via in Aquiro, n. 109);

A Torino, presso la Banca di Torino.

E nelle seguenti stazioni:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova, Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa (Centrale), Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera e Voltri.

Milano, li 22 dicembre 1875.

6956

La Direzione Generale.

COMUNE DI PARMA

LAVORI NEL TORRENTE

Incanto definitivo.

Si notifica che in seguito all'aggiudicazione provvisoria dei lavori nel Torrente, di cui negli avvisi municipali del 17 ottobre ultimo scorso e del 4 dicembre corrente, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 9 novembre ultimo scorso, N. 261 (supplemento) e dell'11 dicembre corrente, N. 288 (supplemento), non che nella *Gazzetta di Parma* del 21 ottobre ultimo scorso, N. 244, e del 7 corrente, N. 284, vennero presentate in tempo utile offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di detta aggiudicazione di lire 187,250, delle quali offerte la migliore contiene il ribasso del 15 per 100 sulla somma ora indicata.

Conseguentemente nel giorno di sabato 15 gennaio p. v., alle ore dodici meridiane, in una sala del palazzo comunale, avanti il sindaco od un suo delegato, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto, che sarà aperto ad estinzione di candele sul prezzo risultante dalla detta offerta, e così sulla somma di lire 159,162 50.

Parma, 20 dicembre 1875.

6922

Il Vicesegretario: E. LONGAGNANI.

MUNICIPIO DI CASERTA

In continuazione di quanto venne inserito nel numero 296 di questo stesso giornale si deduce a pubblica notizia che nel secondo incanto di stamane lo appalto dei dazi tutti governativi e comunali durante il prossimo venturo anno 1876 è rimasto provvisoriamente aggiudicato al signor Domenico Pontillo, garantito solidalmente dal signor Giuseppe Centore, di Angelo, per la cifra di lire 410,000.

I fatali pel ventesimo scadranno all'una pomeridiana del dì due dell'entrante mese di gennaio.

Tutti i documenti sono ostensivi in segreteria nelle ore di ufficio a chiunque il voglia.

Dal Palazzo Municipale, addì 27 dicembre 1875.

Il Sindaco: P. BOSCO.

6958

Il Segretario: Avv. C. PORTA.

AMMINISTRAZIONE SPECIALE
DEI CANALI DEMANIALI D'IRRIGAZIONE
(CANALE CAVOUR)

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che il giorno 15 del gennaio prossimo, alle ore dodici meridiane, in Torino, nell'ufficio centrale dell'Amministrazione dei Canali demaniali d'irrigazione (*Canale Cavour*), via Cavour, n. 13, si terranno, innanzi al ff. di amministratore generale, pubblici incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'appalto delle opere ordinarie e straordinarie di manutenzione del diramatore *Quintino Sella*, suoi subdiramatori e dipendenze, ripartitamente in cinque lotti numerati dal V al IX e costituiti come infra:

Lotto V.

Diramatore *Quintino Sella* pel tronco compreso fra il versatore delle acque del *Canale Cavour* nel torrente Terdoppio ed il ponte della strada comunale da Tornaco a Borgo Lavezzaro (escluso) della lunghezza di metri 16581.

Tronco di diramazione per gli opifici Calderoni e Società per la filatura di cascami di seta sino e compreso l'edificio di scarico delle acque provenienti dal primo dei detti opifici (lunghezza metri 52).

Lotto VI.

Diramatore *Quintino Sella*, dalla fronte (a monte) del ponte per la strada comunale da Tornaco a Borgolavezzaro sino al partitore denominato di Sant'Anna.

Subdiramatore di destra, dal detto partitore sino allo sbocco del sifone sotto la strada provinciale Mortara-Vigevano.

Subdiramatore di sinistra, dallo stesso partitore sino allo sbocco del sifone sotto la detta strada provinciale.

Lotto VII.

Subdiramatore di destra, dallo sbocco del sifone sotto la strada provinciale Mortara-Vigevano sino all'incontro di quella pure provinciale Mortara-San Giorgio, sifone compreso:

a) Ramo sinistro principale, dallo sbocco del sifone sotto la strada provinciale Mortara-San Giorgio al partitore;

b) Sottodiramazione di destra, dal partitore all'edificio di sbocco nel cavo Curti, edifizio compreso;

c) Sottodiramazione di sinistra, dal partitore di che alle lettere *a*) *b*) sino al ponte-canale sul cavo Malaspina, edificio compreso.

Lotto VIII.

Subdiramatore di sinistra, dallo sbocco del sifone sotto la strada provinciale Mortara-Vigevano, al suo termine, all'incontro cioè della strada da Groppello a San Damiano.

NB. In questo tronco trovasi compreso il tratto di cui la proprietà spetta in parti uguali al Demanio ed al Consorzio di Gambolò. Tal tratto, della lunghezza di metri 8461 50, ha origine allo sbocco del sifone sotto la strada provinciale Mortara-Vigevano e termina allo sbocco di quella sotto la strada provinciale Gambolò-Tromello.

Lotto IX.

1° Cavi della Cattanea. — Fontana Acqualunga, dalla sua origine presso la strada da Parona a Vigevano sino al suo incontro col cavo Bea.

Burio di San Giorgio, dalla sua origine a poca distanza dal passaggio a livello della strada comunale Parona-Vigevano sulla ferrovia Mortara-Vigevano sino all'incontro della suddetta fontana Acqualunga, a poca distanza dal molino di Faenza.

Cavo Bea, dalla sua origine presso il molino di Faenza sino al suo termine nel cavo Grizia.

2° Cavi già Magnaghi. — Cavone Magnaghi, dalla sua origine presso l'abitato di Parona sino al suo sbocco nell'Arzetta, in territorio di Tromello.

Arzetta, dalla sua origine in territorio di Garbana sino all'incontro del cavo Fresco.

Cavo Fresco, dalla sua origine presso la strada Remondò-Gambolò sino all'incontro coll'Arzetta.

Cavo maestro Magnaghi, dalla confluenza del cavo Fresco coll'Arzetta sino al suo termine a sponda destra della Gattinara o roggia Confaloniera in vicinanza della possessione Belvedere dei signori Magnaghi.

Scaricatore del cavo Magnaghi nell'Arbogna, dalla sua origine presso la tomba di sottopassaggio a quel torrente sino al suo sbocco nel medesimo.

Scaricatore nell'Agogna, dalla sua origine sino al suo termine.

Scaricatore del Magnaghi nella roggia Baragna, dalla sua origine al suo termine.

3° Cavi già Malaspina. — Cavo Malaspina, dalle sue origini o teste di fontana nel tenimento della Donzellina sino al suo termine presso Campalestro.

Nuovo tronco parallelo alla roggia Regina, dalla sua origine presso Campalestro sino al suo termine, in vicinanza delle cascine Gorane.

Cavetto che serve a sussidiare il Malaspina colle acque della roggia Regina, dalla sua origine presso il cimitero di Ferrera sino al suo sbocco nel Malaspina, a monte della tomba e canale detto di Sant'Antonio.

Arbognetta o roggia del molino, dalla sua origine presso l'incastro detto di Sant'Antonio sino al suo termine.

4° Cavi già Curti. — Fontana Curti, dalla sua origine in territorio di Cergnago sino al suo termine, al punto ove esiste il bocchetto Curti colla tratta di fontana presso la strada da San Giorgio alla cascina Stella, e col ramo di sinistra della fontana Curti dalla sua origine sino al suo sbocco nel cavo Malaspina.

5° Roggia Regina, dalla doppiaia detta del *Quinto* sino al cavo della Pera.

Condizioni principali.

1° L'appalto viene concesso, separatamente, in cinque lotti, e comprende, per ciascuno dei lotti, le opere ordinarie e straordinarie in quella quantità e qualità che, a seconda del bisogno, saranno prescritte dall'Amministrazione dei Canali demaniali, alle condizioni del capitolato ed ai prezzi portati dall'elenco ivi inserto.

Detto appalto avrà principio coll'asciutta ordinaria dei canali nel marzo 1876 e sarà continuativo per anni cinque e mesi dieci finienti con tutto il dicembre dell'anno 1881.

2° L'ammontare annuo delle opere per ciascun lotto si calcola in via approssimativa e per semplice norma dell'asta nelle somme seguenti:

Lotto V. Lire 8300 — Lotto VI. Lire 6700 — Lotto VII. Lire 3800 — Lotto VIII. Lire 7600 — Lotto IX. Lire 17,000.

3° Fra i concorrenti all'asta vi saranno ammessi quelli che, benevisi all'Amministrazione appaltante e previa esibizione di un certificato d'idoneità alla condotta di grandi lavori di costruzione, vidimato dall'ingegnere capo del riparto tecnico presso l'Amministrazione, dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta, avranno fatto presso l'ufficio procedente, in danaro, cartelle del Debito Pubblico al portatore od obbligazioni *Cavour*, si le une che le altre al corso di Borsa, il deposito delle seguenti somme per il lotto o per i lotti a cui intendono di licitare:

Lotto V. Lire 830 — Lotto VI. Lire 670 — Lotto VII. Lire 380. — Lotto VIII. Lire 760 — Lotto IX. Lire 1700. — Per tutti i 5 lotti lire 4340.

Il deposito del deliberatario sarà tenuto presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto; gli altri saranno restituiti tosto seguito il deliberamento.

4° Il deliberamento in primo incanto avrà luogo a favore di colui che avrà fatto maggior ribasso per cadun cento sui prezzi elementari d'appalto delle opere, spese e provviste designate nel capo terzo del relativo capitolato, semprechè non si ottengano all'asta meno di due offerte.

La prima offerta non potrà eccedere otto lire per ogni cento lire dei prezzi elementari d'elenco, e le successive non dovranno essere minori di centesimi venticinque per ogni cento lire dei prezzi medesimi.

Non ottenendosi almeno due offerte l'asta sarà dichiarata deserta.

5° Avvenuto il deliberamento in primo incanto si ammetteranno, previe le stesse formalità di che all'art. 3°, sino alle ore dodici meridiane del giorno 31 dello stesso mese di gennaio, le offerte di maggior ribasso, non inferiori però al ventesimo del prezzo ridotto conseguitosi nel primo esperimento.

Ottenendosi tale ribasso si terrà in base al medesimo un secondo e definitivo incanto nel giorno ed ora che verranno notificati con altro avviso.

6° Le spese tutte d'incanti e contratto, registrazione, copie ed ogni altra indistintamente relativa saranno a carico del deliberatario.

7° L'appalto intendesi inoltre vincolato all'osservanza delle disposizioni dei capitolati relativi ai singoli lotti, firmati in data d'oggi dal ff. d'ingegnere capo del riparto tecnico e controfirmati dal ff. d'amministratore generale.

I detti capitolati sono visibili da oggi in avanti negli uffici dell'Amministrazione dei Canali in Torino, via Cavour, 13, dalle ore 10 ant. alle 4 pomeridiane, ed in Mortara e Novara presso gli uffici di distretto.

Torino, addì 24 dicembre 1875.

6949 *Il ff. d'Amministratore Generale*: G. BERRUTI.

(1ª *pubblicazione*).

BANCO SETE LOMBARDO

Sulla proposta di n° 27 azionisti rappresentanti complessivamente N. 20028 azioni vecchie pari a N. 4005 3/5 azioni nuove da L. 500 debitamente depositate, e giusta lo statuto dal § 144 del Codice di commercio, i signori azionisti del Banco Sete Lombardo sono convocati in assemblea generale straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai suddetti 27 azionisti, del seguente tenore:

Ordine del giorno:

1° Deliberare coll'appoggio della situazione di fine d'anno se convenga o meno mettere in liquidazione la Società.

2° Nel caso affermativo, nominare i liquidatori e determinare il modo di liquidazione.

L'assemblea avrà luogo domenica giorno 23 gennaio 1876, alle ore 1 pom., nel locale della Guardia Nazionale, piazza Mercanti.

Articoli dello Statuto.

Art. 26. L'adunanza generale si compone di tutti i soci che dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino dai registri possessori almeno di cinque (5) azioni nominative, ovvero abbiano nel termine stesso depositato almeno cinque (5) azioni al portatore, sia nelle Casse della Società, sia presso quegli altri Istituti che saranno designati nell'avviso di convocazione.

Art. 27. L'azionista avente diritto di voto può farsi rappresentare alle adunanze generali da altro azionista, egualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso sullo stesso biglietto d'ammissione.

Art. 28. Ogni cinque (5) azioni danno diritto a un voto. Nessuno potrà avere più di dieci (10) voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

AVVERTENZA.

Non essendosi ancora eseguito il concambio delle azioni vecchie in nuove da L. 500 si ricorda che cinque azioni vecchie formano una nuova.

Milano, lì 24 dicembre 1875.

6947

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Viterbo.

Ill.mo ed eccll.mo sig. Presidente,

Agostino Molajoni, non che Carlotta Guidetti, vedova del fu Costantino Molajoni, legittima amministratrice dei suoi figli minorenni Filippo e Mario Molajoni, ed Elena Perruzzi, vedova del fu Cesare Molajoni, legittima amministratrice dei suoi figli minorenni Giuseppe e Costantino Molajoni eredi proprietari beneficiati, non che Carlotta e Rosa Massini eredi usufruttuarie della buona memoria Annibale Molajoni, espongono a mezzo del sottoscritto di loro procuratore che con atto dell'usciere presso questo tribunale Luigi Rabaglino 11 gennaio 1875 ed in virtù di sentenza del R. pretore di Viterbo, ad istanza dell'ora defunto Annibale Molajoni fu fatto precetto al signor Vincenzo Pizzini di pagare lire milletrecentocinquantatrè e centesimi 30, importare di sorte e spese di precetto annotate in detto atto, nel termine di giorni trenta, quali decorsi si sarebbe proceduto alla subasta degli stabili seguenti:

1° Ragioni utili di una casa da cielo a terra in Viterbo, in via S. Giovanni in Rossolo, segnata in catasto coi numeri 1585 e 1580, di tre piani, confinante con i beni di Raffaele e Crispino Gasparoli, di Casimirro Rispoli e la via pubblica;

2° Casa in Viterbo, in via della Fontana del Piano, di tre piani separati, segnata in mappa al num. 3129, confinante coi beni di Vincenzo Meschini da due lati ed Angela Rosa Giusti, vedova Di Manzo, e la strada, salvi, ecc.;

3° Orto in Viterbo, in contrada Pianascarano, di centiare 17, segnato nella mappa censuaria, sez. 32, num. 656, confinante con la strada dei Decollati, coi beni di Francesco Pinzi, di Maddalena Pretoselli, di Benedetto e fratelli Boni del fu Gio. Battista, salvi, ecc.;

4° Terreno seminativo, olivato, con casa colonica, di tav. 7, e cent. 2, posto nel territorio di Viterbo, in contrada Poggio S. Quirico, segnato nella mappa censuaria, sez. 4, coi numeri 224, 1797, confinante con la strada Poggio S. Quirico, con la strada vicinale e coi beni di Leonardo Pezzini, salvi, ecc.

Volendosi procedere agli atti ulteriori di subasta essendo stato trascritto il precetto in quest'ufficio ipotecario il 18 giugno 1875 fanno istanza per la nomina di un perito ingegnere onde stimi gli stabili stessi ed esibisca il suo rapporto giurato a senso dell'art. 664 del vigente Codice di procedura civile.

Viterbo, 5 dicembre 1875.

6948 FELICE avv. BATTAGLIA proc.

6930 REGIA PRETURA
del 4° Mandamento di Roma

Con atto del venti corrente seguito nella cancelleria della pretura suddetta il signor Giacinto Monti, domiciliato in Roma, vicolo Orfeo, num. 3, quale tutore dei minorenni Ersilia, Romolo, Adele e Gustavo Onofri, dichiarava di accettare nell'interesse dei medesimi, col beneficio dell'inventario, la eredità della defunta loro genitrice Virginia Monti vedova del fu Alessandro Onofri.

Roma, 24 dicembre 1875.

CAMBIAGGIO FRANCESCO vicecanc.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
con beneficio d'inventario.

Si rende noto al pubblico che il signor Mario Cercignani, possidente, dimorante a Pomorance, nella sua qualità di tutore e amministratore dei figli minori del fu Paolo Biondi, morto in Pomarance nel 3 novembre p. p., con dichiarazione emessa in questa cancelleria nel giorno 16 stante ha accettato col beneficio di legge e d'inventario la eredità lasciata dal ricordato Paolo Biondi.

Pomarance, li 21 dicembre 1875.

6904 Il canc. ANTONIO BERTAGNA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

Avviso d'Asta.

Nei pubblici incanti tenutisi presso l'Economato Generale, Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nel giorno 27 dicembre corrente, a termini dell'avviso d'asta del 17 stesso mese, inserito nel n. 294 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 18 successivo, l'appalto per la fornitura dei lavori di legatura occorrenti all'Economato Generale in servizio delle Amministrazioni centrali residenti in Roma, venne aggiudicato provvisoriamente pei tre lotti coi seguenti ribassi sui prezzi della tariffa annessa al capitolato, cioè:

Sul lotto 1° col ribasso del 5 25 per cento;
Sul lotto 2° col ribasso del 5 40 per cento;
Sul lotto 3° col ribasso del 5 50 per cento.

Si rende quindi noto che il termine utile per migliorare i prezzi di aggiudicazione con offerte di ribasso non minori del ventesimo, conformemente a quanto fu stabilito col detto avviso d'asta, scade alle 2 pomeridiane del giorno 4 prossimo gennaio 1876.

Roma, addì 28 dicembre 1875.

6957 *Per l'Economato Generale:* G. BENZO.

OSPIZIO DI SAN MICHELE

AVVISO DI VIGESIMA.

Analogamente all'avviso pubblicato sotto il giorno 8 dicembre corr. per la fornitura di vari generi occorrenti al suddetto Ospizio per il prossimo anno 1876 ha avuto luogo sotto il giorno 21 di detto mese l'esperimento di asta per la fornitura di quintali 55 sapone, ed è stata questa deliberata a favore delli signori Gio. Battista e Benedetto fratelli Torti per il prezzo di L. 81 il quintale.

Si fa noto pertanto, che a forma del disposto nell'art. 98 del vigente regolamento sulle Opere Pie approvato con R. decreto 4 settembre 1870, N. 5852, chiunque desidera offrire la vigesima in ribasso sul sopradetto prezzo di aggiudicazione, dovrà esibire nella Computisteria dello stesso Luogo Pio entro il termine di giorni 15 decorribili da questo giorno la relativa offerta in carta di bollo da lira 1, sottoscritta, chiusa e sigillata, coll'elezione del proprio domicilio in Roma per qualunque degli effetti derivanti dall'asta, e dal relativo contratto, e tale offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del seguito deposito presso il sottoscritto segretario; quali offerte verranno aperte nella suddetta Computisteria il giorno 8 gennaio del prossimo futuro anno 1876, alle ore 9 antimeridiane, per quindi procedersi a nuovo incanto per le migliorie a forma di legge e per gli effetti stabiliti nel ridetto regolamento e nei precedenti avvisi d'asta. Il capitolato è ostensibile nella Computisteria suddetta dalle ore 10 antim. all'una pomerid. nei giorni feriali.

Dall'Ospizio di S. Michele, li 24 dicembre 1875.

6939 *Il Segretario:* ANNIBALE ACQUARONI.

(3ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

A termini dell'art. 9 dello statuto i possessori di azioni della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche restano avvertiti, che a datare dal 15 gennaio 1876 presso la sede della Società in Padova, via Eremitani n. 3306 dietro presentazione dei Coupons distinti in apposita scheda da ritirarsi dall'ufficio stesso, saranno pagate it. L. 5 25 per interesse del II semestre 1875 in ragione del 6 p. 0/0 all'anno sopra ciascuna azione liberata dal VII decimo.

6829 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

CREDITO SICILIANO

Dal 5 gennaio p. v. si pagheranno gli interessi dell'anno 1875 sulle azioni del Credito Siciliano in **L. it. 12 50** per ogni azione.

I pagamenti si faranno:

In Torino, alla Banca di Torino;
In Palermo, al Credito Siciliano;
In Messina, id.

Torino, 24 dicembre 1875.

6954 *Il Presidente del Consiglio Superiore:* Avv. MONGINI LUIGI.

BANCA GENERALE

Avviso.

La seconda rata semestrale dell'interesse 5 per 0/0 sulle azioni della **Banca Generale** di Roma nella somma di L. 6 25 per ciascheduna azione (L. 6 25 furono già pagate al 1° luglio 1875) potrà essere riscossa a datare dal 1° gennaio 1876 e verso ritiro della cedola n. 7:

In Roma, presso la Sede della Banca Generale, via Plebiscito, n. 107.
In Milano, presso la Sede della Banca Generale, via Manzoni, n. 12.
In Venezia, presso la Banca Veneta.
In Firenze, presso i signori Emanuele Fenzi e C.i.
In Trieste, presso i signori Morpurgo e Parente.

Roma, 21 dicembre 1875.

6856 **LA DIREZIONE.**

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Saluzzo con decreto 29 novembre 1873 dichiarò il signor Pietro Antonio Rossi fu Pietro Antonio, farmacista, residente a Piasco, esclusivo proprietario del certificato di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire 150, n. 45724, e del registro di posizione n. 9385; ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne la traslazione in proprio di lui nome, ed il tramutamento in cartella al portatore, previa, ove d'uopo, la cancellazione dell'annotazione d'ipoteca sul medesimo certificato esistente.

Saluzzo, 20 ottobre 1875.

6360 ELENA proc.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto fa noto che avendo Gerolamo Emanuele Valenti fu Bernardo rinunciato all'esercizio della professione di notaio, intende di procedere allo svincolo della cedola del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita di lire 100, di cui nel certificato n. 44408, vincolata ad ipoteca per la malleveria già prestata nella detta sua qualità di notaio.

6383 CESARE CAIMI notaio.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile e correzionale di Lanciano (Abruzzo Citeriore) con deliberazione in camera di consiglio del dì 8 novembre 1875 ha autorizzata l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno in Firenze, a restituire la somma di lire ottocentocinquanta, depositata dal fu Giuseppe Cieri di Celenza sul Trigno, per cauzione notarile, agli eredi del medesimo sig. Corradino Nicoletta e Rosina Cieri, una agl'interessi dell'ultimo quinquennio e dell'anno in corso ed in ragione di sei ottavi al sig. Corradino, e di un ottavo per ciascuna a Nicoletta e Rosina.

Che infine ha dichiarato autorizzato il sig. Domenico Auriti procuratore speciale di essi signori Cieri ad esigere le dette somme ed a rilasciarne quietanza in nome dei medesimi.

Lanciano, 30 novembre 1875.

6378 AVV. DOMENICO AURITI

NOTIFICA DI SENTENZA.

Mentre ad istanza del signor Michele Savagnone dichiarava la nullità delle cessioni delle sue pensioni al Ministero delle Finanze notificate dal Clerici Alessandro, questo Regio tribunale civile di Roma con sentenza 7 ottobre 1875 condannava il Savagnone stesso alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'E. Ministero suddetto chiamato in causa. Ad istanza pertanto e nell'interesse del sullodato Ministero, rappresentato dal procuratore signor Giuseppe Pistoni, io sottoscritto Enrico Mastrelli usciere nel prelodato tribunale ho notificato in quest'oggi la surriferita sentenza al signor Alessandro Clerici di ignoto domicilio, residenza e dimora, per ogni effetto, ecc., a forma di legge.

Roma, 23 dicembre 1875.

6900 ENRICO MASTRELLI usciere.

Cassa di Risparmi e Depositi di Arezzo.

Prima denunzia di smarrimento di una cartella di deposito, segnata di numero 1411, a favore di David Bonichi, per lire 1440.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la cartella suddetta sarà dalla Cassa suindicata riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Arezzo, li 23 dicembre 1875. 6920

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.